



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI STOCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, CON ALLEGATI, FATTA A STOCOLMA IL 22 MAGGIO 2001

Art. 11 (Convenzione)

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

1. Nella misura delle loro possibilita', le parti incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, le opportune attivita' di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti, le eventuali alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) fonti ed emissioni nell'ambiente;
- b) presenza, livelli e tendenze negli esseri umani e nell'ambiente;
- c) propagazione, destino e trasformazione nell'ambiente;
- d) effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
- e) impatto culturale e socioeconomico;
- f) riduzione e/o eliminazione delle emissioni;
- g) metodologie armonizzate per la realizzazione di inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni.

2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al paragrafo 1, le parti, nella misura delle loro possibilita':

- a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove opportuno, i programmi, le reti e le organizzazioni internazionali aventi come obiettivo la definizione, la realizzazione, la valutazione e il finanziamento di attivita' di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati, tenendo conto dell'esigenza di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;
- b) sostengono le attivita' nazionali e internazionali dirette a rafforzare le capacita' nazionali di ricerca scientifica e tecnica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, e a promuovere l'accesso ai dati e alle analisi ed il loro scambio;
- c) tengono conto dei problemi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione, soprattutto in materia di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacita' di partecipare alle attivita' di cui alle lettere a) e b);

- d) intraprendono attività di ricerca dirette ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla capacità riproduttiva;
- e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui al presente paragrafo;
- f) promuovono e/o attuano la cooperazione in materia di archiviazione e gestione dei dati derivanti dalle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio.

Versione in vigore dal 18 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 93
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-93-2022/convenzione-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it